

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile cliente,  
come noto, il c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi sospesi ad opera del c.d. "Decreto Cura Italia" e del c.d. "Decreto Liquidità", prevedendo la possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateale (massimo 4 rate).

**Ora, il c.d. "Decreto Agosto", recentemente pubblicato sulla G.U., ha previsto un'ulteriore rateazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza alla predetta data, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021.**

Lo stesso Decreto è intervenuto anche in materia di:

- seconda/unica rata dell'acconto 2020 prevedendo, a favore dei soggetti ISA, la proroga al 30.4.2021 del relativo termine di versamento. Ciò a condizione che il fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019;
- sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento/avvisi.

Tra le novità contenute nel c.d. "Decreto Rilancio", è prevista, con riferimento ai versamenti/adempimenti, la proroga al 16.9.2020:

- ✓ della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
  - ✓ dei versamenti delle **somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
  - ✓ dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle **definizioni agevolate** previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
  - ✓ dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a **cartelle di pagamento**, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.
- Recentemente, con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" il Legislatore ha previsto:
- ✓ **un'ulteriore rateizzazione** (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16.9.2020, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021 (art. 97);
  - ✓ la **proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA**, del termine di **versamento della seconda/unica rata dell'acconto 2020**, a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019 (art. 98);
  - ✓ la **proroga al 30.11.2020** (il precedente termine era fissato al 30.9.2020) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. (art. 99).

#### **ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020**

Come sopra accennato:

- ✓ il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la sospensione di alcuni termini dei **versamenti** tributari / contributivi, scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo** e dei relativi **adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020**. Con

riferimento ai **versamenti**, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all'1.6 essendo il 31.5 domenica);

✓ l'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto la sospensione fino al 30.6.2020 dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020**.

Successivamente, l'art. 127, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto:

✓ la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti** sospesi dal c.d. "Decreto Cura Italia" prevedendo, entro tale data, il versamento:

– in **unica soluzione**;

– della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) è stato altresì prorogato il **versamento delle ritenute non operate** ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della "**zona rossa**" di **prima istituzione** (per la **Regione Lombardia**: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**: Vò);

✓ l'estensione dal 31.5 al **30.6.2020** della **sospensione dei versamenti** di ritenute su redditi di lavoro dipendente/assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali/ premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle **federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche.

Anche per tali soggetti i **versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020** (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020;

✓ la proroga al **16.9.2020 della ripresa degli adempimenti** relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL **sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020** a favore dei **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).


Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b> (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 30.6.2020</b>	<b>30.6.2020</b> (*)	<b>16.9.2020</b>
		Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	---

L'art. 126 del citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi dal c.d. "Decreto Liquidità" prevedendo, entro tale data, il versamento in **unica soluzione** o della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>

Ora, l'art. 97, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni / interessi: per un importo pari al 50% delle somme sospese:

- ⇒ in unica soluzione entro il 16.9.2020;
- ⇒ in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- ⇒ per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).



### SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Con la modifica del comma 1 dell'art. 68, la sospensione di somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione

- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

è **ulteriormente differita al 15.10.2020**, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**.

Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto che relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate **fino al 15.10.2020** (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**